



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione Terza Civile

Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza, sciogliendo la riserva assunta nel procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 *bis* e seguenti c.p.c., iscritto al n. 27626/2015 R.G.

promosso da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, [REDACTED] in forza di delega in calce al ricorso ex art. 702-*bis* c.p.c.;

-PARTE ATTRICE-RICORRENTE-

contro:

[REDACTED] rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] ed [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, [REDACTED] in forza di procura allegata ex art. 10 D.P.R. 123/2001 alla comparsa di costituzione e risposta;

-PARTE CONVENUTA-

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 702 ter, commi 5°, 6° e 7°, c.p.c.

Con ricorso datato 12 novembre 2015, depositato in pari data presso la Cancelleria del Tribunale di Torino, parte attrice-ricorrente sig. [REDACTED] ha instaurato procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 *bis* e seguenti c.p.c. nei confronti della società [REDACTED] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in via preliminare, ritenere la propria competenza ed ammissibilità del presente ricorso, respingendo eventuali eccezioni di controparte, previo eventuale accertamento della inefficacia della clausola di elezione del Foro competente presente nel contratto di Leasing. Disporre/ordinare alla soc. [REDACTED] la sospensione del contratto di Leasing dedotto in atti e/o dei pagamenti di canone mensile fino all'esito del presente giudizio. Nel merito, accertare l'illegittimità del comportamento di [REDACTED] di applicazione di interessi ultralegali e di somme o oneri non pattuiti e, per l'effetto, ricalcolare l'esatto dare-avere tra le parti ed il canone senza l'applicazione di alcun interesse ed in via gradatamente subordinata, con applicazione del tasso d'interesse ex art*



117 Tub ed in via ulteriormente subordinata, del tasso legale ex art 1284 c.c., come da perizia allegata o altra veriore ritenuta dal Giudicante anche in via equitativa, nonché in via ulteriormente subordinata, a fronte dell'accertamento di cui sopra, con l'applicazione del tasso di interesse indicato nel Documento di Sintesi del contratto di Locazione Finanziaria, con ogni relativo storno e compensazione tra le parti per le rate ancora a scadere. In via ulteriormente subordinata, nella ipotesi in cui il contratto di Leasing nelle more del giudizio venisse a terminare, a fronte dell'accertamento dell'indebita applicazione di interessi ultralegali, oneri o spese non pattuite da parte di [REDACTED], condannare la stessa società a rimborsare/restituire al sig. [REDACTED] ogni somma indebitamente corrisposta come indicata in atti, o veriore accertanda, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi anche in via equitativa. Col favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15% ed oneri di legge", domandando in via istruttoria che il Tribunale ammettesse "in caso di contestazione, CTU tecnico-contabile volta a verificare e descrivere l'effettivo dare-avere tra le parti in relazione al contratto di Locazione Finanziaria di cui è causa, con espunzione degli interessi ultralegali, oneri e spese non pattuite e con ricalcolo del canone al tasso legale ex art 117 Tub."

Si è quindi costituita la parte convenuta con comparsa di costituzione e risposta datata 18 gennaio 2016 e depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 21 gennaio 2016, contestando le domande di controparte e chiedendo al Tribunale di "respingere tutte le domande attoree. Per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla Concedente nel corso del rapporto anche a titolo di interessi, commissioni e spese, e dichiarare che [REDACTED] nulla deve al Sig. [REDACTED] a nessun titolo", domandando in via istruttoria al Tribunale di respingere l'istanza di CTU contabile, riservando ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio. Sentiti i difensori delle parti alla prima udienza, il Tribunale con ordinanza del 14 marzo 2016 ha rigettato l'istanza di parte ricorrente di sospensione del pagamento dei canoni residui, e ha provveduto altresì a disporre CTU, come da seguente quesito: "Accerti e dica il CTU se i tassi di interesse di cui al contratto oggetto di causa siano precisamente indicati nel contratto medesimo e se i tassi di interesse applicati dalla convenuta siano diversi e maggiori di quelli contrattualmente pattuiti tra le parti (come sostenuto dalla parte ricorrente) e se siano ultralegali, determinando, sulla base di quanto verificato, quale sia il rapporto dare-avere intercorrente tra le parti".

Depositata la relazione del CTU, sentite le parti, con ordinanza del 29 dicembre 2016 è stato disposto il deposito da parte del CTU di una breve relazione integrativa contenente chiarimenti e/o integrazioni in risposta alle osservazioni alla relazione avanzate da parte convenuta all'udienza del 22 settembre 2016, ed è stato contestualmente concesso alle parti termine per il deposito di



memorie conclusive; infine, all'udienza del 16 marzo 2017, le parti hanno discusso brevemente la causa e hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, come sopra riportate, Ciò premesso, si ritiene fondata e meritevole di accoglimento la domanda proposta da parte attrice-ricorrente, nei limiti di seguito indicati.

In via preliminare, deve affermarsi la competenza del Tribunale di Torino a decidere della presente controversia, posto che la clausola 27 del contratto di *leasing* in oggetto ha carattere vessatorio a norma dell'art. 33, comma II lett. u) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), ed è pertanto sanzionata con la nullità, rilevabile anche d'ufficio. Peraltro, parte convenuta nulla ha eccepito quanto alla competenza del Tribunale di Torino.

Ciò chiarito, deve rilevarsi che nel proprio ricorso il sig. ████████ ha allegato:

- di avere stipulato con parte convenuta, in data 22 luglio 2010, quale consumatore, un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un'imbarcazione da diporto a motore, rivestendo in tale contratto il ruolo di utilizzatore del bene (doc. 1 parte attrice);
- che il valore d'acquisto del bene era pari ad euro 1.000.000,00 oltre IVA, e che il valore della locazione finanziaria era pari ad euro 1.084.983,33 oltre IVA con durata del contratto di 72 mesi e prezzo di opzione finale d'acquisto del bene pari ad euro 10.000,00;
- che il tasso leasing previsto e indicato nel contratto era pari al 3,743% con indicizzazione secondo il parametro "EURIBOR (365) 3 MESI", con indice di riferimento iniziale pari allo 0,700%, prevedendo il contratto n. 35 canoni periodici mensili pari a euro 3.417,59 oltre IVA e n. 36 canoni periodici mensili pari a euro 15.704,63 oltre IVA, con un corrispettivo alla firma di euro 400.000,00 oltre IVA (come da documento di sintesi del contratto allegato);
- che da una perizia commissionata da parte attrice al Dott. Enrico Tagliatti, il Tasso Leasing applicato da parte convenuta era risultato essere superiore a quello pattuito e indicato nel contratto oggetto di questa causa, risultando pari al 3,865%, con un differenziale rispetto al tasso pattuito dello 0,112%, risultando superiore anche il tasso interno di attualizzazione, pari in realtà al 4,065%, con un differenziale rispetto al tasso pattuito e indicato dello 0,322% (doc. 2 parte attrice);
- che la maggiore entità dei predetti tassi ha comportato un differente e maggiore costo globale della locazione finanziaria stipulata dalle parti, in virtù dell'applicazione, da parte della società convenuta, di un tasso di interesse non pattuito;
- che ogni tentativo di risoluzione bonaria della vertenza è fallito, posto che parte convenuta non ha aderito alla mediazione avviata da parte attrice con domanda datata 12 febbraio 2014, come risulta anche dal verbale di mancata conciliazione del 27 marzo 2014 (doc. 3 parte attrice).

Parte attrice ha dunque sostenuto:



-che il difetto di una precisa e corretta individuazione del tasso d'interesse renderebbe il negozio nullo per difetto di un elemento causale e strutturale dello stesso;

-che, sotto un diverso profilo, la mancata indicazione del TAEG nonché dell'effettivo tasso di interesse del contratto comporterebbe incertezza quanto al tasso applicato, difforme da quello pattuito, e che dunque il tasso relativo alla locazione dovrebbe essere rideterminato come previsto dall'art. 117 TUB;

-che spetterebbe a parte convenuta provare la validità e veridicità delle pattuizioni contestate, e che a nulla varrebbe l'accettazione di parte attrice dei conteggi comunicati da parte convenuta nell'esecuzione del rapporto negoziale.

Dal canto suo, la parte convenuta ha per contro sostenuto:

- l'inconferenza dei rilievi di cui alla perizia prodotta da controparte, non pertinenti alla fattispecie ovvero erronei, così come l'erroneità della metodologia di indagine e di calcolo nella stessa perizia utilizzata;

-che i tassi d'interesse previsti dal contratto sono stati pattuiti correttamente ed espressi chiaramente nel rispetto della normativa di settore, tanto più che il TAEG relativo al contratto di finanziamento sarebbe chiaramente indicato nei documenti di sintesi facenti parte del contratto (doc. 9 parte convenuta);

-che, anche a fini della verifica dell'usurarietà, non è ammessa da costante giurisprudenza la sommatoria dei tassi moratori e di quelli corrispettivi, vista la differenza ontologica tra di essi;

-che non si deve dunque far luogo alla rideterminazione dei tassi domandata da parte attrice, che non avrebbe mai mosso contestazioni inerenti all'esecuzione del contratto.

Esposte le allegazioni e le deduzioni delle parti, alla luce della documentazione prodotta agli atti, deve rilevarsi che il Consulente Tecnico d'Ufficio Prof. Dott. [REDACTED] ha elaborato il piano di ammortamento del contratto in oggetto, dando atto di come non si determini alcun effetto anatocistico, venendo gli interessi calcolati esclusivamente sul debito residuo che si riduce nel tempo per effetto del pagamento delle quote capitale, e non invece su queste ultime maggiorate degli interessi che vengono via via pagati e che non possono quindi produrre a loro volta interessi.

Il CTU ha quindi chiarito che il tasso leasing pari a 3,743% indicato nel contratto corrisponde, in realtà, al T.A.N. (tasso annuo nominale) e non al T.E.G. ed è stato assunto a riferimento per la determinazione della quota interessi nel piano di ammortamento di cui sopra, come da contratto sottoscritto dalle parti, ritenendo pertanto fuorviante la rappresentazione di cui al contratto, provvedendo poi a valutare ex ante il tasso effettivo globale applicato, verificando che, nel caso di specie, i tassi non sono superiori alla soglia usuraria.



Il CTU ha poi rilevato che poiché il tasso di leasing indicato nel contratto corrisponde al TAN (che non fornisce un'indicazione significativa del costo del credito), è necessario calcolare il tasso effettivo globale che esprime invece l'onerosità finanziaria complessiva, dando atto che il tasso interno di attualizzazione applicato da parte convenuta al contratto risulta essere superiore al "tasso leasing" indicato nel contratto stesso, che corrisponde invece al tasso nominale annuo (TAN), in misure diverse a seconda dei differenti scenari prospettati dal CTU; il TAN, infatti, come sottolineato dal CTU, in presenza di capitalizzazione infrannuale, non fornisce un'informazione significativa del "costo del credito", dovendo essere il tasso rideterminato come previsto dall'art. 117 TUB, secondo il cui comma IV "[i] contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora" ed il cui successivo comma VII stabilisce che, in caso di mancato rispetto del comma IV, i tassi d'interesse praticati devono essere rideterminati come si vedrà appresso.

Occorre a questo punto effettuare alcuni rilievi circa la natura dei tassi (d'interesse e di rendimento) applicati nei contratti quale quello oggetto della controversia che ne occupa, e alla nomenclatura utilizzata per indicarli: il "tasso interno di attualizzazione" di un contratto corrisponde al tasso interno di rendimento dello stesso (TIR), e sotto tale denominazione è noto alla matematica finanziaria, a fronte invece della comune indicazione di TEG nella normativa (soprattutto secondaria) bancaria (si veda in tal senso pag. 7 della relazione CTU ed altresì Trib. Torino, sez. VI, 27/04/2016); differenti dal TEG sono invece il TAEG e l'ISC, dell'indicazione dei quali nel testo del contratto non vi è obbligo, almeno secondo la normativa applicabile *ratione temporis* al negozio controverso; su quest'ultimo punto, in contrasto con quanto dedotto da parte attrice, depongono molteplici e recenti pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario e della giurisprudenza di merito, le quali rimarcano, quanto all'inserimento nei contratti e nei documenti di sintesi dell'ISC ovvero del TAEG, che il contratto di *leasing* non rientra nella categoria residuale denominata "altri finanziamenti" e prevista dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia (aggiornamento del 25 luglio 2003) e dal provvedimento "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009 (*ex multis*, ABF, Collegio di Milano, 18 giugno 2015, n. 4974; ABF, Collegio di Roma, 29 aprile 2016, n. 3963; ABF, Collegio di Roma, 12 gennaio 2017, n. 166; Tribunale di Cuneo, 16 gennaio 2017).

I provvedimenti in ultimo citati, e in particolare le Istruzioni di Vigilanza, sulla scorta dell'art. 117 TUB e della deliberazione CICR 4 marzo 2003, n. 287, prevedono tuttavia che il tasso indicato nei contratti di *leasing* sia non quello di interesse, bensì "*il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente*



previsti.”; posto che tale tasso altro non è se non il TEG, come sopra specificato, e cioè il tasso che *“rende eguali a t due flussi di cassa di segno contrario, con scadenze previste in tempi diversi, ossia la somma del credito concesso al cliente e la somma dei pagamenti dovuti dal cliente a estinzione del prestito (per rimborso capitale, interessi, commissioni e spese)”* (di nuovo, Trib. Torino, sez. VI, 27/04/2016), risulta evidente, tenendo conto degli esiti della CTU esperita, che la mancata indicazione del corretto tasso di attualizzazione (ossia TIR, ossia TEG, che dir si voglia) nel contratto *de quo* (prevedendo peraltro l’articolo 5 di detto contratto tale indicazione) costituisce violazione del complesso di norme sulla trasparenza sopra citate, ed in particolare della sezione III, paragrafo 3 del titolo X, capitolo I delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, nella versione del 25 luglio 2003, a cui esplicitamente rimanda, per la disciplina del credito ai consumatori e in attesa del recepimento della Direttiva 2008/48/CE, la sezione VII del già citato provvedimento *“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”* del 29 luglio 2009.

In conseguenza di quanto sopra, si rende necessaria la sanzione prevista dai commi IV e VII dell’art. 117 TUB, e il conseguente ricalcolo dei rapporti di dare/avere tra le parti, tenendo conto anche dell’avvenuta estinzione del finanziamento in data 1.6.2016, come da Relazione Integrativa del CTU, non condividendosi l’assunto di parte convenuta laddove riporta che i richiami del CTU sull’insufficienza del TAN si applicherebbero solo al contratto di mutuo e non al contratto di leasing, considerato che lo stesso CTU richiama la nota 31 del Provvedimento di Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e sei servizi finanziari secondo cui *“per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi”*, laddove all’art.5 del contratto di locazione finanziaria è riportato che *“il tasso leasing è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi”*, senonché, come già riportato, il tasso leasing indicato nel contratto corrisponde, in realtà, al T.A.N., dal che consegue la nullità della clausola afferente gli interessi pattizi e il ricalcolo degli interessi ex art. 117 comma 6 TUB.



Dunque, dal calcolo eseguito dal CTU, emendato alla luce delle distinte di pagamento prodotta dalla convenuta, emerge come gli interessi complessivamente pagati dal sig. [REDACTED] siano pari ad euro 93.969,40 a fronte di interessi dovuti, calcolati come da TUB, pari invece ad euro 23.700,23, con una differenza in più di euro 70.269,17 versata dal sig. [REDACTED] e che deve allo stesso essere restituita.

Deve dunque essere accolta la domanda di parte ricorrente di ricalcolare l'esatto dare-avere tra le parti con applicazione del tasso di interesse ex art. 117 TUB, dovendosi pertanto dichiarare tenuta e condannare la parte convenuta a restituire alla parte ricorrente la predetta differenza di euro 70.269,17, senza interessi, considerato che parte attrice non li domanda; infatti, ai sensi dell'art. 2033 c.c. chi ha eseguito un pagamento di un debito non dovuto ha diritto di richiedere ciò che ha pagato ed ha inoltre diritto agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure dal giorno della domanda, se chi lo ha ricevuto era in buona fede, rientrando tale ipotesi nel c.d. indebito oggettivo, per cui trovano applicazione le norme di cui all'art. 1282 c.c. e all'art. 1224 c.c. in materia di interessi nei crediti e nelle obbligazioni pecuniarie, con conseguente produzione dei medesimi di pieno diritto; senonché, il pagamento degli interessi, così come dei frutti, non è un automatismo conseguente alla richiesta del capitale, ma deve essere oggetto di specifica domanda da parte dell'avente diritto (ex multis: Cass. civ., sez. II, sent. n. 1087 del 18/01/2007; Cass. civ., sez. II, sent. n. 24858 del 25/11/2005; Cass. civ., sez. II, sent. n. 4423 del 04/03/2004; si veda anche sul punto *Tribunale di Roma, sez. X, sent. n. 3003 del 14/02/2011, secondo cui " L'azione di colui che agisce per la restituzione delle somme versate alla banca a titolo di interessi, in adempimento di clausole contrattuali asseritamente nulle, va regolata dai principi che regolano la domanda di ripetizione dell'indebito ").*

Deve invece essere rigettata l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni che parte ricorrente richiede siano liquidati in via equitativa, considerato che la ricorrente non solo non ha provato di avere subito danni ma neppure ha allegato alcunchè in relazione all'*an* del danno medesimo (potendo l'equità supplire, al più, alla quantificazione del danno laddove sia però certa l'esistenza dello stesso).

A fronte del rigetto della domanda di risarcimento dei danni, vi è soccombenza parziale reciproca, che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 20%, dovendo per contro parte convenuta (ex art. 91 cpc, richiamato dall'art. 702 *ter*, ult. comma, c.p.c.) essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a parte attrice-ricorrente il restante 80% delle spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM 55/2014.

Precisamente, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo il valore medio di liquidazione previsto nello scaglione di riferimento del



valore della causa compreso tra Euro 52.000,01 e Euro 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con riduzione del 30% trattandosi di rito sommario e tenuto conto dei parametri generali di cui all'art. 4 comma 1 DM 55/2014; per le spese, si tiene conto del CU, marca euro 27,00, marche per copie, come documentato in atti.

Le spese di CTU, già separatamente liquidate, devono invece essere poste integralmente a carico della parte convenuta, nulla avendo a che fare la CTU con l'infondata richiesta di parte attrice di risarcimento del danno.

P.Q.M.

- 1) **Dichiara tenuta e condanna** parte convenuta a pagare a parte attrice-ricorrente sig. [REDACTED] la somma di **Euro 70.269,17**.
- 2) **Dichiara tenuta e condanna** la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice-ricorrente l'80% delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 9.838,26 (di cui Euro 9.401,00 per compensi e il resto per spese), e così a pagare al sig. [REDACTED] l'importo di **Euro 7.870,61**, oltre a rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Con compensazione del restante 20% delle spese di lite.
- 3) **Pone** le spese di CTU, già separatamente liquidate, definitivamente a carico di parte convenuta [REDACTED]
- 4) **Manda** alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Così deciso in Torino in data 23.5.2017.

IL GIUDICE

Dott.ssa Maria Vittoria CHIAVAZZA

